

- 4) sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata atteso che la disposizione dell'articolo 269 CCI che richiede la necessaria allegazione della relazione dell'OCC può trovare applicazione nella sola ipotesi di ricorso presentato dal debitore, ne' la sostanziale adesione del debitore vale a qualificare la stessa come domanda autonoma ex art 269 comma 1 CCI;
- 5) che anche il presupposto di ammissibilità fissato all'articolo 268 comma 2 CCI appare esistente in ragione del credito portato dalla ricorrente (circa 59.000,00 euro);
- 6) che già nel ricorso per l'ammissione all'accordo (anno 2020) la ditta individuale [REDACTED] ha elencato i creditori esistenti a quella data, elenco che potrà essere esteso all'esito del termine che liquidatore nominando verrà a concedere, previa notifica della sentenza ai creditori ivi indicati, Enti, ulteriori creditori dovessero risultare dalle scritture contabili della ditta;
- 7) che la parte resistente denuncia la esistenza della attività di farmacia e assenza di cespiti patrimoniali (immobili, terreni) e reddituali quali affitti, obbligazioni, azioni e comunque ogni ulteriore verifica è rimessa al Liquidatore nominando;
- 8) Sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e comunque non essendo state, quelle proposte, omologata per difetto di maggioranza nel voto.
- 9) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 10) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte ne' determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 268, 270 e 271 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata:

NOMINA

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;

NOMINA

il liquidatore nella persona del dott. CARMINE D'OVIDIO (C.F. [REDACTED]) con studio in VIA F. FILZI, 28 - 66034 – Lanciano indirizzo pec: carmine.dovidio@pec.commercialisti.it in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **sessanta** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;



ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio per la liquidazione e di quanto non occorrente, a seguito di specifica autorizzazione e quantificazione dietro istanza del liquidatore, ad esigenze familiari
Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza per intero sul sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore e, trattandosi di debitore che svolge attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese.

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili intestati al titolare della ditta individuale [REDACTED] e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture intestate al medesimo;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, **non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, li01/12/2023

Il Presidente
dott. Riccardo Audino

Il Giudice rel.
dott.ssa Chiara D'Alfonso

